

n. xxxx/2021 r.g.a.c.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE**

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Magliulo, Presidente
dott. Paolo Mariani, Consigliere rel. estensore
dott.ssa Monica Cacace, Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. xxxx/2021

promossa da:

FIDEIUSSORE

APPELLANTE

nei confronti di

CESSIONARIA, e per essa la sua procuratrice speciale **SERVICER**,

APPELLATA

e di

BANCA INCORPORANTE, quale società incorporante la **SOCIETA' LEASING INCORPORATA**,

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2026 e comparse conclusionali depositate in atti, cui si rinvia

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 4.11.2016, la **DEBITRICE S.R.L.** (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "**DEBITRICE S.R.L.**") e **FIDEIUSSORE** proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. xxxx/2016, emesso dal Tribunale di Napoli il 29.08.2016 a favore della **BANCA INCORPORANTE**, con il quale si ingiungeva ad essi il pagamento, in solido, della somma di € 37.759,41.

Il credito vantato dalla ricorrente traeva origine dal mancato pagamento, da parte della **DEBITRICE S.R.L.**, dei canoni di locazione relativi ai contratti di leasing n. xxxxx e n. xxxxx stipulati con la **BANCA INCORPORANTE**

L'adempimento delle obbligazioni discendenti da tali contratti di leasing era garantito da due fideiussioni prestate da **FIDEIUSSORE** (tra l'altro, legale rappresentante della società ingiunta): a) con la prima il fideiussore si obbligava, fino all'importo massimo di € 149.016,00, a garantire l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contratte da **DEBITRICE S.R.L.**, dipendenti e relative al contratto di leasing n. 2067761; con la seconda il fideiussore si obbligava, fino all'importo massimo di € 34.728,00, a garantire l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contratte da **DEBITRICE S.R.L.**, dipendenti e relative al contratto di leasing n. 2067765.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano distinte opposizioni, poi riunite con ordinanza del 5.5.2017, la debitrice principale **DEBITRICE S.R.L.** ed il garante **FIDEIUSSORE**.

La prima contestava l'inefficacia del decreto opposto per mancanza di valida notifica; la mancanza della forma scritta dei contratti di leasing, tale da determinare l'inoperatività delle lettere di risoluzione inviate; l'insufficienza delle fatture di vendita dei beni a provare il credito,

in considerazione della scarsa remunerazione ottenuta dalla società di leasing con un'ingente minusvalenza che era stata richiesta con l'opposto decreto ingiuntivo sotto forma di indennità di risoluzione; nullità delle clausole vessatorie sottoscritte in assenza di trattativa privata tra le parti.

Il FIDEIUSSORE, invece, oltre a eccepire la inefficacia nei suoi confronti del decreto per difetto di notifica a causa di un suo mutamento di residenza rispetto al luogo ove essa era stata indirizzata, eccepiva il difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Catania, competente in ragione del foro esclusivo del consumatore da lui invocato. Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito nei suoi confronti di natura quinquennale ed, a monte, la nullità della stessa per indeterminatezza dell'oggetto.

Si costituiva in giudizio la BANCA INCORPORANTE la quale, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione cui si rinvia in questa sede, contestava integralmente le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, oltre vittoria delle spese di lite.

Con atto di intervento del 20.03.2019 si costituiva in giudizio, altresì, la **CESSIONARIA**, e per essa la sua procuratrice speciale e mandataria **SERVICER**, in qualità di cessionaria del credito vantato dalla società opposta in forza del provvedimento del 30.12.2016 con cui la Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.lgs. 180/2015, aveva disposto la cessione a **CESSIONARIA** dei seguenti crediti: a) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di **BANCA INCORPORANTE** al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata **SOCIETA' LEASING INCORPORATA**; b) i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di **BANCA INCORPORANTE** al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione; c) gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a **BANCA INCORPORANTE** e **SOCIETA' LEASING INCORPORATA**

Con tale atto di intervento la società faceva proprie le difese svolte dalla BANCA INCORPORANTE e chiedeva di succedere nella posizione processuale di quest'ultima e beneficiare così degli effetti della decisione.

Con la sentenza n. xxxx/2020, emessa in data 27.11.2020, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto; condannava gli oppositori al pagamento delle spese di lite in favore della **BANCA INCORPORANTE** che liquidava in € 5.535,00.

In via preliminare, il Tribunale rigettava la eccezione di incompetenza per territorio nonché, pur nella ammissibilità dell'intervento della **CESSIONARIA**, dichiarava infondata la domanda di sostituzione della cessionaria nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente. Inoltre, sempre in via preliminare, il giudice di prime cure rilevava che il decreto era stato validamente notificato nei confronti sia della società opponente, sia del **FIDEIUSSORE**.

Nel merito, con riguardo alla società opponente, il Tribunale rilevava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di forma scritta, risultando i contratti regolarmente sottoscritti, nonché la genericità della contestazione in ordine alla sussistenza di clausole vessatorie. Rilevava, inoltre, la mancata contestazione della conclusione dei contratti, della consegna dei beni e del debito derivante dall'inadempimento, reputando legittima la risoluzione contrattuale ed infondate le doglianze sulla svalutazione dei beni restituiti.

Con riguardo al **FIDEIUSSORE**, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di genericità ed indeterminatezza delle obbligazioni assunte con i contratti di garanzia, rilevando che gli stessi indicavano chiaramente sia l'importo massimo garantito, sia il riferimento alle obbligazioni derivanti dai contratti di leasing, comprensive dei canoni, nonché delle eventuali indennità e penali da inadempimento.

Il giudice di prime cure riteneva, altresì, infondata la eccezione di prescrizione, in relazione alla quale osservava che la domanda giudiziale di pagamento era stata proposta entro il termine decennale decorrente dalla risoluzione dei contratti di leasing, momento in cui sorge ed è esigibile il credito della finanziatrice.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli oppositori alle spese di lite.

Avverso detta sentenza propone appello il solo garante **FIDEIUSSORE**, articolando le censure di seguito sinteticamente esposte.

1) Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità dei contratti di fideiussione (relativi ai contratti di leasing n. xxxxx e n. xxxxxx) per violazione della normativa sulla concorrenza (art. 2 della L. 287/1990). Secondo l'appellante, i contratti in questione sarebbero conformi al modello ABI poiché contenenti, alle lettere g), m) e r), le clausole di riviviscenza, sopravvivenza e decadenza, dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.

Sul punto, l'appellante deduce di aver subito un concreto pregiudizio per effetto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (lett. m) dei contratti di fideiussione, clausola di sopravvivenza per l'appunto identica a quella del formulario ABI dichiarata illegittima. In questa prospettiva, allegando il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale senza che il creditore avesse intrapreso le proprie azioni nei confronti del debitore principale o del garante, eccepiva la decadenza dall'azione intrapresa nei suoi confronti e che nulla sarebbe da lui dovuto alla banca finanziatrice.

2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità delle fideiussioni per assoluta indeterminazione o indeterminabilità dell'oggetto, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sufficientemente determinato l'oggetto delle garanzie.

In particolare, secondo l'appellante, il riferimento contenuto nelle fideiussioni alle obbligazioni derivanti dai contratti di leasing, e in via implicita al pagamento dei canoni e delle eventuali penali o indennità, sarebbe troppo generico, poiché consentirebbe al creditore di agire nei confronti del fideiussore anche per obbligazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle discendenti da tali rapporti negoziali. Ciò esporrebbe il fideiussore a rischi non previsti né prevedibili al momento della sottoscrizione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di garanzie per debiti futuri, l'appellante sosteneva che tali fideiussioni erano indeterminabili con riferimento ai debiti principali da garantire e quindi non valide ed inefficaci nei suoi confronti.

Si è costituita in giudizio la appellata **CESSIONARIA** e per essa la **SERVICER**, la quale, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta cui si rinvia in questa sede, chiedeva rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

In estrema sintesi, parte appellata contestava la natura fideiussoria delle garanzie rilasciate da **FIDEIUSSORE** in relazione ai contratti di leasing, deducendo trattarsi di contratti autonomi di garanzia. Da ciò ne deriverebbe l'impossibilità di contestare la nullità dell'obbligazione assunta per i motivi addotti nell'atto di appello.

Rilevata la mancata costituzione in giudizio della **BANCA INCORPORANTE**, benché ritualmente citata in appello, se ne dichiara la contumacia.

Nel merito l'appello è palesemente infondato e va rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.

Quanto al primo motivo di gravame, è opportuno preliminarmente rilevare che, nel caso di specie, la garanzia personale prestata da **FIDEIUSSORE** deve essere correttamente qualificata non già come fideiussione in senso proprio, bensì come contratto autonomo di garanzia, con tutte le conseguenze giuridiche che tale qualificazione comporta in ordine alle questioni sottese all'appello proposto.

In particolare, ai fini di tale qualificazione giuridica assume rilievo decisivo la clausola di cui alla lett. i) dei contratti di garanzia del 7.12.2007 prodotti in giudizio, la quale dispone che «i fideiussori restano obbligati all'immediato versamento di quanto da Voi sarà richiesto anche per semplice lettera raccomandata, in dipendenza della prestata garanzia, ed anche in caso di opposizione da parte dell' "affidato", ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia ad invocare le disposizioni dell'art. 1945 cod. civ.».

La formulazione della suddetta clausola consente di ritenere, in modo evidente ed univoco, che la garanzia prestata non si pone in un rapporto di accessorietà col debito principale ed integri quindi gli estremi del contratto autonomo di garanzia, risultando dirimente non tanto la previsione dell'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, quanto piuttosto la rinuncia espressa del garante alla facoltà di opporre eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 c.c. (sul punto, vedasi Cass. Sez. Un., sentenza del 18/02/2010, n. 7341; più recentemente, Cass. civ., sez. I, ordinanza del 04/02/2025, n. 2717).

È noto che nel contratto autonomo di garanzia l'elemento caratterizzante, che lo distingue nettamente dalla fideiussione, è rappresentato dall'assenza del vincolo di accessorietà rispetto all'obbligazione principale. La causa in concreto del contratto consiste, infatti, nella traslazione del rischio di inadempimento dal creditore al garante, il quale si obbliga a eseguire la prestazione garantita a prescindere dalle vicende del rapporto principale e senza poter opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.

Ricostruita in tali termini la natura dei contratti stipulati a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti di leasing, deve conseguentemente escludersi la eccepita nullità per violazione della normativa anticoncorrenziale.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in primis, la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali idonee a consentirne la rilevazione, elemento mancante nel caso di specie. In ogni caso, è stato chiarito che il **richiamato provvedimento della Banca d'Italia del 2005 riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus e non già quelle rilasciate a garanzia di uno specifico affare** (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/01/2025, n. 1170; Cass. civ. Sez., Ord., 25/11/2024, n. 30383).

La ratio sottesa a tale impostazione risiede nella particolare natura della fideiussione omnibus che, obbligando il garante a rispondere di tutte le obbligazioni del debitore (presenti e future) nei confronti del creditore, si atteggia quale strumento di tutela particolarmente gravoso per la clientela e macroprudenziale per il sistema bancario.

Nel caso di specie, inoltre, non solo non si verte in tema di fideiussione omnibus, ma, per quanto sopra esposto, si tratta di contratti autonomi di garanzia e non di fideiussioni, per cui anche sotto tale profilo non assume rilievo nei confronti di detti atti negoziali detto provvedimento della Banca d'Italia determinante la nullità derivata delle specifiche clausole delle sole fideiussioni omnibus riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale ABI del 2003. Da ciò ne consegue l'infondatezza del primo motivo di appello con cui si deduce la nullità della garanzia per violazione della normativa anticoncorrenziale.

Anche il secondo motivo di censura, con cui l'appellante deduce la nullità delle fideiussioni per assoluta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, risulta essere parimenti infondato.

Il giudice di primo grado ha correttamente disatteso la contestazione di genericità ed indeterminatezza delle obbligazioni assunte con i contratti di garanzia del 7.12.2007. Difatti dalla lettura di tali contratti risulta chiaramente che essi contengono l'indicazione dell'importo massimo garantito, nonché il riferimento specifico ai rapporti di locazione finanziaria cui la garanzia accede, risultando dunque espressamente ed inequivocabilmente individuato sia il

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Mariani, n. 3425 del 7.5.2026

limite quantitativo dell'obbligazione del garante, sia l'ambito operativo della stessa garanzia, ovvero il rapporto giuridico principale da cui traggono origine le obbligazioni che si intendono garantire.

Al riguardo, deve ricordarsi che ai fini della validità della garanzia non è necessario che l'oggetto dell'obbligazione garantita sia determinato in ogni suo elemento, essendo sufficiente che esso sia determinabile sulla base di criteri oggettivi ed inequivoci desumibili dal contratto. Nel caso di specie, l'oggetto della garanzia risulta determinabile in modo certo mediante il riferimento ai contratti di leasing specificamente indicati ed alle obbligazioni da essi derivanti (dunque, *per relationem*), nonché mediante la previsione di un importo massimo garantito, elementi che consentono al garante di valutare ex ante l'entità del rischio assunto.

La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata.

Le spese processuali del secondo grado di giudizio sostenute dall'appellato costituito vincitore **CESSIONARIA**, e per essa dalla **SERVICER**, seguono la soccombenza dell'appellante **FIDEIUSSORE** e si liquidano a carico di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,01 fino ad € 52.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.

Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante **FIDEIUSSORE** ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co. 1-bis di detto articolo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. xxxx/2020, pubblicata in data 27.11.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- 2) Condanna l'appellante **FIDEIUSSORE** al pagamento, in favore dell'appellata **CESSIONARIA**, e per essa della sua procuratrice speciale e mandataria **SERVICER**, delle spese processuali del grado di appello che liquida in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante **FIDEIUSSORE** di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del co. 1-bis di detto articolo.

Così deciso in Napoli il 06 maggio 2026

IL CONSIGLIERE ESTENSORE, dott. Paolo Mariani

IL PRESIDENTE dott. Michele Magliulo